SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 11 luglio 2023.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 42, 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Vista la comunicazione della commissione n. 2022/C 485/01, avente ad oggetto «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 485 - del 21 dicembre 2022;

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 12;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge n. 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, avente ad oggetto disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997) e, in particolare, l'art. 53 della predetta legge, così come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2016, n. 15487, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 68 del 22 marzo 2016, recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e

sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (CE) n. 607/2009;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'art. 41 della predetta legge, che disciplina le modalità di costituzione, nonché le funzioni, dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, relativamente ai prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, che adotta il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, così come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 febbraio 2023, n. 121197, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Considerato che il decreto ministeriale 1° marzo 2016, n. 15487, sopra citato, prevede un regime di aiuti di Stato esentato, in base alla previgente normativa dell'Unione, dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al quale la commissione ha attributo il numero di riferimento SA.44856 (2016/XA) e che l'esenzione, di cui beneficiava il predetto regime di aiuti di Stato, ha cessato di produrre effetti in data 30 giugno 2023;

Ritenuto opportuno abrogare il suddetto decreto ministeriale 1° marzo 2016, n. 15487 e procedere all'attuazione di un nuovo regime di aiuti di Stato esentato ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2022/2472 e (UE) n. 651/2014 della commissione, tenuto conto degli «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» del 21 dicembre 2022, sopra riportati;

Ritenuto necessario determinare i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 e (UE) n. 1308/2013, anche in considerazione della necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di contribuzione, secondo procedure semplificate, ed alle modalità per la concessione dei predetti contributi, con riduzione degli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Altri prodotti agricoli e alimentari»: gli altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012, che sono designati da DOP o IGP;

b) «Consorzi di tutela»: i Consorzi di tutela delle DOP e IGP, costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, così come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 oppure ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

c) «Direzione generale»: la direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

d) «DOP»: denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) «IGP»: indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure ai sensi dell'art. 93, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1308/2013;

f) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

g) «Prodotti agricoli»: i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi inclusi i prodotti vitivinicoli di cui all'art. 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono designati da DOP o IGP;

h) «Ufficio PQAI IV»: l'Ufficio PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV, finalizzati a:

a) sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all'origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP;

b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche e acquisizione di competenze, nonché le azioni di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;

c) sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale.

Art. 3.

Attività, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 2 del presente decreto, possono essere finanziate:

a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di lettera A»), attraverso le seguenti attività:

a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;

a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;

b) iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di Lettera B»), attraverso le seguenti attività:

b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;

b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

2. Le domande di contributo, da presentare distintamente per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, possono riguardare una o più attività di cui al precedente comma 1.

3. I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista dal precedente comma 1, sono riportati nell'allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. I contributi di cui al presente decreto sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.

5. L'intensità di aiuto è limitata:

a) nel caso delle iniziative di lettera A:

al 50% dei costi ammissibili, per le attività di cui al punto a.1) del precedente comma 1, svolte ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti a.1), a.2) e a.3) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;

b) nel caso delle iniziative di lettera B:

al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

al 90% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.

Art. 4.

Ulteriori condizioni di trasparenza per i progetti di ricerca e sviluppo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nell'ipotesi in cui la domanda di contributo abbia ad oggetto progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, punto b.2), prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su un sito web accessibile al pubblico:

a) l'effettiva attuazione del progetto;

b) gli obiettivi del progetto;

c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;

d) il sito *web* in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;

e) il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore o nel comparto interessati.

2. I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su un sito web accessibile al pubblico dalla data di conclusione del progetto. I risultati restano a disposizione su internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

3. Il mancato rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi 1 e 2 comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme già erogate.

Art. 5.

Soggetti richiedenti

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:

a) Consorzi di tutela;

b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;

c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera *a)* e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera *b)*.

d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.

2. I soggetti richiedenti, di cui al precedente comma 1, per ciascun anno, possono presentare una sola domanda di contributo per le iniziative di lettera A e/o una sola domanda di contributo per le iniziative di Lettera B, di cui all'art. 3 del presente decreto.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono far parte di una sola associazione temporanea tra quelle previste dal precedente comma 1, lettere *c)* o *d)*. In caso contrario, si considera validamente proposta soltanto la prima domanda di contributo presentata in ordine cronologico. Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresì, agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera *d)*.

4. Non è ammessa da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, la presentazione di domande di contributo sia in forma individuale, sia come componenti di un'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere *c)* o *d)*. In quest'ultima ipotesi, si considera validamente proposta soltanto la domanda di contributo presentata come componente dell'associazione temporanea ai sensi del precedente comma 1, lettere *c)* o *d)*. Le disposizioni previste dai periodi precedenti ai applicano, altresì, agli altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, di cui al precedente comma 1, lettera *d)*.

Art. 6.

Soggetti esclusi

1. Non possono presentare domanda di contributo:

a) le grandi imprese, come definite dall'art. 2, punto 34), del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall'art. 2, punto 24), del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall'art. 1, paragrafo 4, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 651/2014;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dall'art. 1, paragrafo 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 7.

Requisiti dei soggetti proponenti

1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 5 del presente decreto devono possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonché eventuali esperienze acquisite o in corso nei settori di attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto. I predetti soggetti richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente e non avere un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

d) avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) essere in regola con gli adempimenti fiscali;

f) non avere contenziosi con la pubblica amministrazione;

g) avere restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla pubblica amministrazione;

h) non essere un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;

i) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

2. Sono, in ogni caso, esclusi dalla concessione di contributi di cui al presente decreto i soggetti richiedenti:

a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva;

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

3. I soggetti richiedenti attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, di un'apposita dichiarazione resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Nell'ipotesi in cui la domanda di contributo sia presentata da un'associazione temporanea di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *c)* o *d)*, le dichiarazioni di cui al precedente comma 3 devono essere presentate per ogni soggetto componente della medesima associazione temporanea.

Art. 8.

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo ai sensi del presente decreto devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQAI IV, esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre le ore 23,59 dell'8 marzo di ciascun anno, all'indirizzo di posta elettronica certificata saq4@pec.politicheagricole.gov.it

2. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato al primo giorno utile lavorativo.

3. Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste nell'art. 7, commi 3 e 4, del presente decreto.

4. Nel caso di associazioni temporanee di cui all'art. 5, comma 1, lettere *c)* o *d)*, alla domanda di partecipazione va allegato un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati.

5. È consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un'associazione temporanea di cui all'art. 5, comma 1, lettere *c)* o *d)* non ancora costituita, purché, in tal caso, il protocollo d'intesa di cui al precedente comma 4 contenga l'impegno a conferire, entro venti giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l'eventuale contributo.

6. Il ritiro di uno o più soggetti dell'associazione temporanea di cui ai precedenti commi 4 e 5, che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, comporta la revoca del contributo.

Art. 9.

Iter *istruttorio e determinazione dei soggetti beneficiari del contributo*

1. Con provvedimento della direzione generale è istituita una commissione di valutazione, che provvede a verificare e dichiarare l'ammissibilità delle domande di contributo, comprensive della necessaria documentazione allegata alle stesse, nonché a valutare le domande di contributo ammissibili, assegnando ad ognuna di esse un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all'allegato *A)* al presente decreto.

2. Ai componenti della suddetta commissione di valutazione non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

3. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 30 punti, purché abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 5 punti per il criterio «*a)* Coerenza degli obiettivi e delle

attività descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o più delle finalità previste nell'art. 2 del decreto» e un punteggio non inferiore a 4 punti per il criterio «*d)* Misurabilità degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilità del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi».

4. Nel caso di progetti, relativi al presente decreto, non portati a termine nell'ultimo biennio vengono detratti 10 punti.

5. I soggetti beneficiari sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito internet del Ministero.

6. Ai soggetti richiedenti non presenti in graduatoria è comunicato il punteggio attribuito dalla commissione di valutazione, entro trenta giorni dal termine dei lavori della stessa.

7. L'idoneità delle domande di contributo presentate non comporta l'ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilità finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio.

8. La ripartizione dei fondi disponibili è approvata con provvedimento della Direzione generale, distintamente per le iniziative di lettera A e le iniziative di lettera B, in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla commissione, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno in corso. La predetta ripartizione dei fondi è pubblicata sul sito internet del Ministero.

9. La percentuale massima di contributo da erogare non supera l'intensità di aiuto, prevista per ciascuna tipologia di attività, nell'art. 3, comma 5, del presente decreto.

Art. 10.

Contributo concedibile e stanziamenti disponibili

1. I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo come di seguito riportato:

iniziative di lettera A: contributo direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all'art. 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell'art. 3, comma 5, lettera *a)* del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 60.000,00 euro per soggetto beneficiario;

iniziative di lettera B: contributo direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all'art. 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell'art. 3, comma 5, lettera *b)* del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.

2. Gli importi complessivi degli stanziamenti disponibili, distinti per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, sono pubblicati annualmente sul sito internet del Ministero.

Art. 11.

Termini e modalità di erogazione del contributo

1. È consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.

2. La realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente decreto deve essere completata, a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, entro nove mesi per le iniziative di lettera *A)* ed entro dodici mesi per le iniziative di Lettera *B)*, salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per eccezionali e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione, previa presentazione di motivata istanza all'Ufficio PQAI IV, che illustri altresì lo stato di attuazione delle attività approvate. La proroga prevista nel periodo precedente può essere concessa una sola volta per le iniziative di lettera *A)* e una sola volta per le iniziative di lettera *B)*, ed è inderogabile.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio PQAI IV, in forma scritta, l'inizio attività, fermo restando il termine delle attività stabilite al precedente comma 2 del presente articolo.

4. La mancata rinuncia al contributo, da comunicare entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, comporta l'accettazione degli oneri previsti dal presente articolo.

5. Le attività di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili alla domanda di contributo devono evidenziare che sono state realizzate per mezzo del contributo concesso dalla direzione generale e riportare l'indicazione del presente decreto. A tal fine, previa richiesta formale, può essere autorizzato l'utilizzo del logo del Ministero e la trasmissione dello stesso in formato vettoriale con relativo manuale d'uso.

6. I materiali divulgativi devono essere trasmessi agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o di posta elettronica certificata indicati nel decreto di concessione del contributo, al fine di garantire la compatibilità degli stessi agli standard soliti dei prodotti editoriali del Ministero, per la relativa approvazione.

7. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del termine delle attività stabilito al precedente comma 2 del presente articolo. Il mancato rispetto del termine previsto dal periodo precedente com-

porta la revoca del contributo, salvo casi motivati di oggettiva impossibilità da comunicare entro la scadenza del predetto termine all'Ufficio PQAI IV, ai fini della concessione della proroga del termine di presentazione della rendicontazione.

8. Alla liquidazione si provvede previo accertamento dell'ammissibilità dei costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario da parte di apposita commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Direzione generale. Ai componenti della predetta commissione tecnico-amministrativa non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

9. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente dell'Ufficio PQAI IV.

Art. 12.

Varianti

1. Nella realizzazione delle attività ammesse a contributo, il soggetto beneficiario può apportare, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQAI IV, variazioni compensative superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa previste dal piano finanziario approvato, nell'ambito della medesima tipologia di attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto.

2. È consentita, altresì, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio PQAI IV, la sostituzione di un'attività ammessa a finanziamento con un'attività non prevista nella domanda di contributo, nell'ambito della medesima tipologia di attività di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e nei limiti delle intensità di aiuto previste dall'art. 3, comma 5, del presente decreto, con possibilità di variare anche le restanti voci di spesa non oggetto di sostituzione, purché la nuova attività abbia gli stessi scopi di quella già approvata.

3. Le richieste di variante di cui ai precedenti commi 1 e 2, da parte del soggetto beneficiario, devono essere motivate e pervenire all'Ufficio PQAI IV prima dell'effettuazione delle stesse, a pena di revoca del contributo concesso. È necessario allegare un quadro di raffronto tra il piano finanziario approvato e la variante richiesta. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa.

Art. 13.

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 3, 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 14.

Trasmissione alla commissione e applicazione

1. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Il presente decreto si applica dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto attribuito dalla Commissione.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Con riferimento all'annualità 2023, il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente decreto è fissato al 30 settembre 2023, entro e non oltre le ore 23,59, a pena di esclusione.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero del numero di identificazione dell'aiuto attribuito dalla commissione.

3. L'allegato *B)* al presente decreto, nonché il precedente comma 1, possono essere modificati con decreti della direzione generale nel rispetto della procedura prevista dall'art. 14 del presente decreto.

Art. 16.

Copertura finanziaria e entrata in vigore

1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 2087 polizia giudiziaria 02 per le iniziative di Lettera A e sul capitolo 7302 polizia giudiziaria 08 per le iniziative di lettera B.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero.

Roma, 11 luglio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1217

ALLEGATO *A*

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

	Descrizione	**Punteggi**	
a)	Coerenza degli obiettivi e delle attività descritte nella domanda di contributo con il raggiungimento di una o più delle finalità previste nell'articolo 2 del decreto:	Alta Media Bassa	10-12 punti 5-9 punti 0-4 punti
b)	Livello di dettaglio, esaustività e chiarezza nella descrizione delle attività descritte nella domanda di contributo:	Alto Medio Basso	8-10 punti 4-7 punti 0-3 punti
c)	Livello di adeguatezza, pertinenza e giustificazione delle voci di costo riferite alle attività descritte nella domanda di contributo:	Alto Medio Basso	8-10 punti 4-7 punti 0-3 punti
d)	Misurabilità degli obiettivi descritti nella domanda di contributo e verificabilità del raggiungimento degli stessi attraverso indicatori di risultato attendibili, pertinenti e precisi:	Alta Media Bassa	8-10 punti 4-7 punti 0-3 punti
e)	Ulteriori criteri di valutazione specifici per tipologia di attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto:	**Attività a.1), a.2), a.3):** • Rilevanza regionale o locale • Rilevanza nazionale • Rilevanza internazionale *oppure* **Attività b.1):** • Coinvolgimento di Università o di altre istituzioni o enti di formazione accreditati **Attività b.2):** • Innovatività e originalità	• 1-2 punti • 3-4 punti • 5-6 punti • 3-6 punti • 3-6 punti
f)	Soggetto richiedente:	• Articolo 5, comma 1, lett. a) • Articolo 5, comma 1, lett. b) • Articolo 5, comma 1, lett. c)-d)	• 4 punti • 5 punti • 6 punti

PUNTEGGIO MASSIMO: 60 PUNTI

ALLEGATO *B*

COSTI AMMISSIBILI PER LE INIZIATIVE DI LETTERA A

a) Iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP («iniziative di lettera A»).

a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;

a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;

a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

a) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.

Le pubblicazioni di cui alla lettera *b)*, non fanno riferimento al nome di un'impresa o a un marchio.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

a) spese di iscrizione;

b) spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell'azione promozionale;

c) spese per pubblicazioni e siti *web* che annunciano l'evento;

d) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

e) premi simbolici fino a un valore di 3000 euro per premio e per vincitore.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli:

a) le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti *web* e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

b) spese per la diffusione di conoscenze scientifiche e dati fattuali.

Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell'associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

COSTI AMMISSIBILI PER LE INIZIATIVE DI LETTERA B

b) Iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP («iniziative di lettera B»).

b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e *coaching*), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;

d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

i) costruzione, acquisizione, incluso il *leasing*, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti *i)* e *ii)*, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti *i)* e *ii)*;

iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I costi di cui alla lettera *d)* sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo. Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora le attività siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate.

b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

Sono ammissibili i seguenti costi:

a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per l'intero ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto e alle seguenti condizioni:

i) per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

ii) per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

23A04924

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 agosto 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «170° Anniversario dell'istituzione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 104111 del 28 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2023, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «170° anniversario dell'istituzione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 104111 del 28 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 104111 del 28 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 10 gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento in versione *proof*, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «170° anniversario dell'istituzione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 104111 del 28 dicembre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 16 ottobre 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 12.500,00, pari a n. 2.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 16 aprile 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *proof*, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 62,38;

da 100 a 499 unità euro 57,46;

da 500 unità euro 55,00.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A04928

DECRETO 29 agosto 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Frascati e Amatriciana», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 99516 del 13 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 297 del 21 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Frascati e Amatriciana», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 99516 del 13 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 99516 del 13 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta in cupronichel, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla Serie «Cultura enogastronomica italiana - Frascati e Amatriciana», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 99516 del 13 dicembre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 18 novembre 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta da 5 euro in cupronichel, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 50.000,00, pari a n. 10.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 18 maggio 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento – salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta – dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 500 unità e del 12% per ordini a partire da 1.000 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete sono così distinti:

da 1 a 499 unità euro 25,49;

da 500 a 999 unità euro 23,52;

da 1.000 unità euro 22,54.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A04929

DECRETO 29 agosto 2023.

Contingente e modalità di cessione dei trittici composti dalle tre monete d'argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Diabolik», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 99521 del 13 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale delle tre monete d'argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Diabolik», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 99521 del 13 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche delle tre suddette monete d'argento;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 99521 del 13 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale delle citate monete a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione dei trittici composti dalle suddette monete d'argento, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

I trittici composti dalle tre monete d'argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Diabolik», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 99521 del 13 dicembre 2022, indicato nelle premesse, da cedere in apposita confezione, saranno disponibili dal 30 ottobre 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, dei suddetti trittici, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 150.000,00, pari a n. 10.000 trittici.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare i trittici entro il 30 aprile 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento dei trittici sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento – salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui sono dedicate le monete del trittico – dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della Pubblica amministrazione.

I trittici sono ceduti applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di trittici, in versione fior di conio con elementi colorati, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 150,25;

da 100 a 499 unità euro 138,44;

da 500 unità euro 132,54.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di trittici richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione dei descritti trittici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A04930

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 luglio 2023.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» dell'associazione «La Nostra Famiglia», in Ponte Lambro, nella disciplina di «medicina della riabilitazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 ottobre 2018, adottato d'intesa con il presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «medicina della riabilitazione», dell'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» dell'Associazione «La Nostra Famiglia» (P.I. e C.F. 00307430132), con sede legale in Ponte Lambro (Como), via Don Luigi Monza n. 1, per le sedi di: Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza n. 20; Conegliano (Treviso), via Costa Alta n. 7; Pieve di Soligo (Treviso), via Monte Grappa n. 96; Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29; San Vito al Tagliamento (Pordenone), via della Bontà n. 7; Brindisi, *ex* complesso ospedaliero «A. Di Summa», piazza A. Di Summa s.n.c.;

Vista la nota del 6 agosto 2020 con la quale l'IRCCS «Eugenio Medea» dell'Associazione «La Nostra Famiglia» (codice fiscale e partita IVA 00307430132), ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per le predette sedi, per la disciplina «Medicina della riabilitazione»;

Vista la relazione della commissione di valutazione nominata con decreto 29 settembre 2020 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, a seguito delle riunioni in videoconferenza con l'Istituto in data 5 e 6 maggio 2021, nonché delle site visit effettuate in data 21 e 22 settembre 2021 presso le sedi dell'Istituto di Conegliano (Treviso), via Costa Alta n. 7; Pieve di Soligo (Treviso), via Monte Grappa n. 96; Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29; San Vito al Tagliamento (Pordenone) via della Bontà n. 7, e in data 29 novembre 2021 presso la sede di Brindisi, *ex* complesso ospedaliero «A. Di Summa», piazza A. Di Summa s.n.c.;

Considerato, in particolare, che la suddetta commissione relativamente alle sedi del polo veneto di Conegliano, via Costa Alta n. 7 e di Pieve di Soligo, Via Monte Grappa n. 96, ha ritenuto necessario che le attività dell'IRCCS siano concentrate in un'unica sede, quella principale di Conegliano, via Costa Alta n. 7, al fine di rafforzare in maniera sistematica e strutturale le azioni di ricerca per raggiungere una reale sostenibilità del mantenimento di tale polo quale sede IRCCS;

Considerato, inoltre, che per quanto riguarda le sedi del polo del Friuli-Venezia Giulia di Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29 e di San Vito al Tagliamento (Pordenone) via della Bontà n. 7, la predetta commissione ha ritenuto che, sempre al fine di rafforzare in maniera sistematica e strutturale le azioni di ricerca, sia necessario concentrare le attività dell'IRCCS nella sede di Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29;

Considerato, inoltre, che per quanto concerne la sede del polo pugliese di Brindisi, *ex* complesso ospedaliero «A. Di Summa», piazza A. Di Summa s.n.c., la commissione, pur riconoscendone l'importante valenza psicosociale e riabilitava e l'originalità e peculiarità dei lavori scientifici che vi vengono svolti, ha ritenuto tuttavia che tale sede non possegga le caratteristiche necessarie per essere confermata quale IRCCS, in quanto produce esigui valori di ricerca e non appare adeguatamente integrata e collegata con le altre sedi dell'IRCCS;

Vista la nota prot. n. 2439 del 26 giugno 2022 con cui la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità del Ministero della salute ha comunicato all'IRCCS E. Medea dell'associazione «La Nostra Famiglia», ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, che avrebbe proceduto, coerentemente con gli esiti dell'istruttoria, alla conferma del carattere scientifico dell'IRCCS ad eccezione delle sedi di Pieve di Soligo, Via Monte Grappa n. 96, di San Vito al Tagliamento (PN), via della Bontà n. 7, di Brindisi, *ex* complesso ospedaliero «A. Di Summa», piazza A. Di Summa s.n.c.;

Vista la nota del 1° luglio 2022 con cui l'associazione «La Nostra Famiglia» ha fornito le proprie controdeduzioni concordando, per quanto concerne le sedi dei poli veneto e friulani, che l'accentramento previsto nelle due sedi possa effettivamente rappresentare un correttivo che permette all'IRCCS Eugenio Medea di mantenere attivi i due poli regionali e finalizzare al meglio gli sforzi di potenziamento dell'attività scientifica, mentre, per quanto concerne la sede di Brindisi, ne ha richiesto il mantenimento del riconoscimento in considerazione dell'unicità di una struttura di tale tipo in Puglia ma anche nell'intera area del meridione, rappresentando l'impegno a rafforzare in maniera sistematica e strutturale le attività di ricerca adottando specifiche azioni;

Vista la nota dell'8 luglio 2022 con cui il presidente della Regione Puglia ha confermato la valenza strategica della sede brindisina dell'IRCCS Medea confidando che la decisione potesse essere rivista per non privare il territorio regionale di un'eccellente risposta per l'età evolutiva e di un «*know-how*» non sostituibile, in grado di gestire le patologie più complesse;

Vista la nota del 9 settembre 2022 con cui l'Istituto ha trasmesso un piano operativo per lo sviluppo dell'attività di ricerca della sede di Brindisi;

Ritenuto che, pur sottolineandosi l'importanza del mantenimento dell'eccellente attività assistenziale di competenza regionale, dall'analisi del suddetto piano operativo per la ricerca non emergono elementi di rafforzamento e di rilancio della potenzialità di ricerca, anche alla luce del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Ritenuto, pertanto, di condividere il parere espresso dalla suddetta commissione relativamente alla sede principale di Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza n. 20 e ai poli del Veneto, del Friuli- Venezia Giulia e della Puglia del medesimo Istituto;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, relativamente alle sedi di Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza n. 20; di Conegliano (Treviso), via Costa Alta n. 7; di Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29;

Vista la nota prot. n. A1.2023.0170382 del 23 marzo 2023, con la quale il presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Eugenio Medea» dell'associazione «La Nostra Famiglia» per la sede principale di Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza n. 20; di Conegliano (Treviso), via Costa Alta n. 7; di Pasian di Prato (Udine), via Cialdini n. 29;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con successivo decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, sono individuate l'area tematica o le aree tematiche di afferenza, a parziale modifica ed integrazione del presente decreto e ferma restando comunque la vigenza del medesimo;

Decreta:

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina di «medicina della riabilitazione» dell'IRCCS di diritto privato «Eugenio Medea» dell'associazione «La Nostra Famiglia», con sede legale in Ponte Lambro (Como), Via Don Luigi Monza n. 1, per le sedi: di Bosisio Parini (Lecco), via Don Luigi Monza n. 20; Conegliano (Treviso), Via Costa Alta n. 7; Pasian di Prato (Udine), Via Cialdini, 29.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma, decorsi due anni dal presente decreto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.

Roma, 10 luglio 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A04932

DECRETO 21 agosto 2023.

Riapertura dei termini per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2022/2025.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale - n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi;

Considerato che, per garantire la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi da parte dei corsisti, si ravvisa l'opportunità, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2022/2025, di riaprire il termine di scorrimento delle graduatorie del concorso per l'accesso al corso;

Ritenuto di stabilire la riapertura del termine di scorrimento delle graduatorie del concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale dalla data del presente decreto fino al 30 novembre p.v., data già fissata per il prossimo concorso;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2022/2025, è riaperto il termine di scorrimento delle graduatorie del concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento dalla data del presente decreto fino al 30 novembre 2023, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.

2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi.

3. Le regioni e la Provincia autonoma di Trento, al fine di consentire il tempestivo conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, assicurano un numero adeguato di sessioni straordinarie per lo svolgimento della prova finale del corso.

Il presente decreto sarà registrato dagli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2348

23A04931

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ezetrol»

Estratto determina IP n. 508 del 4 agosto 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EZETROL 10 mg tablety 30 U.P. dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 31/267/03-C, intestato alla società N.V. Organon Kloosterstraat 6 5349 AB Oss (Paesi Bassi) e prodotto da Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30 - Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg (Belgio)Organon Heist bv, Industriepark 30, 2220 Heist-opden-Berg, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione:

Ezetrol «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

codice A.I.C.: 049957032 (in base 10) 1HNL58(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 10 mg di ezetimibe;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Ezetrol «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

codice A.I.C. : 049957032;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Ezetrol «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL;

codice A.I.C. : 049957032;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04879

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Enterogermina»

Estratto determina IP n. 509 del 4 agosto 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORMAFLORE BELSOLEGES SZUSZPENZIÓ 30 U.P. dall'Ungheria con numero di autorizzazione OGYI-T-10357/05, intestato alla società Opella Healthcare Commercial KFT. 1138 Budapest, Váci Út 133. E ÉPÜLET 3. Emelet (Ungheria) e prodotto da Sanofi S.r.l. viale Europa 11, 21040 Origgio (VA), Italia (ora Opella Healthcare Italy S.r.l. viale Europa 11, 21040 Origgio (VA), Italia) e da Laboratoire Unither Zi De La Guérie 50211 Coutances, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: ENTEROGERMINA - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» - 10 flaconcini 5 ml - codice A.I.C. n.: 040492047 (in base 10) 16MR0H (in base 32) - forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: 2 miliardi di spore di *bacillus clausii* poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R);

eccipienti: acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.R.L. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ENTEROGERMINA - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» - 10 flaconcini 5 ml - codice A.I.C. n.: 040492047 - classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

ENTEROGERMINA - «2 miliardi/5 ml sospensione orale» - 10 flaconcini 5 ml - codice A.I.C. n.: 040492047 - OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04880

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bonviva»

Estratto determina IP n. 510 del 4 agosto 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale BONVIVA 150 mg film coated tablets 1 tablet autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/03/265/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Gmm Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20054 Segrate.

Confezione:

BONVIVA «150 mg compresse rivestite con film» uso orale 1 blister (PVC/PVDC) 1 compressa;

codice A.I.C.: 050771017 (in base 10) 1JFF29(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 150 mg di acido ibandronico (come sodio monoidrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, povidone, cellulosa microcristallina, crospovidone, acido stearico purificato, silice colloidale anidra;

rivestimento della compressa: ipromellosa, titanio diossido (E171), talco, macrogol 6000.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Bonviva «150 mg compresse rivestite con film» uso orale 1 blister (PVC/PVDC) 1 compressa;

codice A.I.C.: 050771017;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

Bonviva «150 mg compresse rivestite con film» uso orale 1 blister (PVC/PVDC) 1 compressa;

codice A.I.C.: 050771017;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04881

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di posaconazolo, «Posaconazolo ABDI».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 176/2023 del 10 agosto 2023

Procedura europea: NL/H/4459/001/E/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POSACONAZOLO ABDI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Abdi Farma Gmbh, con sede e domicilio fiscale in Donnersbergstraße 4, 64646 Heppenheim, Germania;

confezioni:

«100 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 050634017 (in base 10) 1J9791 (in base 32);

«100 mg compresse gastroresistenti» 48 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 050634029 (in base 10) 1J979F (in base 32);

«100 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 050634031 (in base 10) 1J979H (in base 32);

principio attivo: posaconazolo;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Interpharma Services Ltd., 43A Cherni Vrach Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista e infettivologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 10 luglio 2024, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04882

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metemit».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 169 del 10 agosto 2023

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale METEMIT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Temmler Pharma GMBH con sede legale e domicilio In Temmlerstrasse n. 2 - 35039 Marburg, Germania

Confezioni:

«500 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 045274014 (in base 10) 1C5NWY (in base 32);

«500 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 045274026 (in base 10) 1C5NXB (in base 32);

«850 mg compressa rivestita con film» 30 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 045274038 (in base 10) 1C5NXQ (in base 32);

«850 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 045274040 (in base 10) 1C5NXS (in base 32);

«1000 mg compressa rivestita con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 045274053 (in base 10) 1C5NY5 (in base 32);

Principio attivo: metformina cloridrato

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstrasse 1, 84529 Tittmoning, Germania

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04920

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Disciplinare di produzione della denominazione «Carne Salada del Trentino», per la quale è stata richiesta la registrazione come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

A seguito della pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione del nome «Carne Salada» come indicazione geografica protetta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 262 del 3 novembre 2021, sono state presentate delle opposizioni, ricevute ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *c)* del decreto legislativo n. 12511 del 14 ottobre 2013;

In considerazione del fatto che il Consorzio salumi trentini proponente la domanda di registrazione di «Carne Salada», in data 15 aprile 2022, ha comunicato al Ministero e alla Provincia autonoma di Trento di aver raggiunto una composizione con diversi opponenti, sulla base di un disciplinare di produzione, contenente sia alcune modifiche rispetto a quello pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2021, sia un nome modificato «Carne Salada del Trentino»;

Il Consorzio proponente, in data 21 aprile 2023, ha inviato al Ministero ed alla Provincia autonoma di Trento, un'integrazione alla precedente trasmissione del 15 aprile 2023, allegando prove dell'uso della denominazione «Carne Salada del Trentino»;

In data 20 giugno 2023, si è tenuta la riunione prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto n. 12511 del 14 ottobre 2013;

Tenuto conto che la documentazione agli atti è idonea a sostenere la domanda di riconoscimento della denominazione «Carne Salada del Trentino», per i principi di economicità, efficacia, efficienza dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno proseguire con l'*iter* procedimentale.

Allo stesso tempo; essendo intervenute delle modifiche sostanziali del disciplinare, per garantire il diritto ad opporsi al riconoscimento della denominazione sopra citata, da parte di eventuali portatori di interesse legittimo, il ministero, d'accordo con la Provincia autonoma di Trento, come previsto dall'art. 10 del n. 12511 del 14 ottobre 2013, ritiene necessaria la pubblicazione del disciplinare modificato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, concedendo un nuovo termine per la presentazione delle opposizioni;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma; Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto ministero, prima della trasmissione della suddetta richiesta di riconoscimento alla Commissione europea;

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CARNE SALADA DEL TRENTINO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Carne Salada del Trentino» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La «Carne Salada del Trentino» è il prodotto della salumeria ottenuto da carne bovina nei tagli fesa, punta d'anca, sottofesa e magatello, aromatizzati e lasciati maturare in salamoia, secondo le modalità di seguito specificate.

All'atto dell'immissione al consumo, esso presenta le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche fisiche

Forma

Il prodotto, che deve essere sempre ricavato da un unico fascio muscolare, può presentarsi:

intero; in tal caso la sagoma richiama il profilo del taglio utilizzato sicché risulta irregolare, oblunga o affusolata; oppure risulta tendenzialmente cilindrica o a parallelepipedo qualora la carne impiegata sia stata pressata e/o insaccata in budello o rete elastica;

porzionato; in tal caso la sagoma risulta di aspetto variabile in quanto segue la modalità del taglio; oppure risulta tendenzialmente cilindrica o a parallelepipedo in presenza delle condizioni indicate nel punto precedente;

preaffettato in fette di sagoma regolare, escludendo le parti iniziali e finali del taglio utilizzato.

In ciascuna delle tre tipologie è ammessa la presenza di eventuali fenditure naturali.

Peso

Il peso del prodotto intero o porzionato varia da un minimo di 0,2 kg ad un massimo di 6,0 kg.

Consistenza

Soda, compatta, non flaccida.

Caratteristiche organolettiche

Aspetto al taglio

Di colore rosso rubino uniforme con eventuale viraggio verso la tonalità rosso scuro in corrispondenza della superficie esterna. È ammessa la presenza di striature bianche dovute ad eventuali infiltrazioni di grasso.

Profumo

All'olfatto il prodotto presenta un profumo delicato, leggermente aromatico.

Caratteristiche chimiche:

umidità: max 73,50%;

proteine: min 20,50%;

cloruro di sodio (NaC1): max 4,00%.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area di produzione della «Carne Salada del Trentino» coincide con il territorio compreso nei confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento, con esclusione dei seguenti Comuni: Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino.

Art. 4.

Prova dell'origine

Il processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna delle fasi gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione dei produttori, dei porzionatori, dei preaffettatori e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, nonché mediante la dichiarazione tempestiva al medesimo organismo delle quantità ottenute, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte di tale struttura, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Materia prima

La «Carne Salada» si ricava dalle seguenti masse muscolari ottenute da cosce di bovino, private di ossa, di età compresa tra diciotto e ventotto mesi: fesa, punta d'anca, sottofesa e magatello.

Fasi e metodo di lavorazione

Rifilatura

Le masse muscolari sopra indicate vengono rifilate con asportazione del grasso visibile, delle pellicine intramuscolari e delle parti tendinee esterne, avendo cura di non praticare incisioni per non compromettere né l'uniformità della salagione né l'omogeneità del prodotto.

Salagione maturazione

La salagione avviene in appositi contenitori di acciaio inox o di altro materiale idoneo all'uso alimentare a temperatura compresa tra 0°C e +7°C e si esegue cospargendo, a mano o avvalendosi di un dosatore meccanico, le masse muscolari con una miscela composta da sale alimentare, pepe nero e aglio utilizzati nelle seguenti quantità:

sale: ,0% - 2,8% del peso della carne fresca;

pepe: nero 0,1% - 1,0% del peso della carne fresca;

aglio: 0,1% - 1,0% del peso della carne fresca.

Le quantità indicate possono essere impiegate sia in un'unica operazione e sia frazionate in più operazioni.

In questa fase possono essere aggiunti uno o più dei seguenti ingredienti, nella quantità massima dell'1% del peso della carne fresca (così come definita dal regolamento (CE) n. 853/2004): alloro, rosmarino, bacche di ginepro, noce moscata, anice e salvia. È ammesso l'utilizzo di destrosio e/o saccarosio in quantità massima pari allo 0,60% del peso della carne all'inizio del trattamento. Non è consentito il ricorso a coloranti e ingredienti contenenti glutine e/o allergeni. L'azione esercitata dal sale facilita la fuoruscita del liquido presente naturalmente nei tessuti della carne, con la conseguente formazione di una soluzione acquosa che, accumulandosi progressivamente nei contenitori, si impregna degli aromi sprigionati dagli ingredienti immessi con la salagione (la c.d. «salamoia») e ne favorisce l'assimilazione nelle fibre muscolari. Il processo appena descritto viene avviato fin dall'inizio della salagione e, a salvaguardia delle caratteristiche organolettiche del prodotto, deve avvenire naturalmente all'interno dei contenitori; pertanto è vietato iniettare artificialmente nelle carni salamoia preparata in precedenza. Questa fase, definita di maturazione, deve durare almeno quindici giorni decorrenti dall'inizio della salagione, e durante la stessa sono ammessi pressatura eseguita nel contenitore, massaggi e movimentazione da un contenitore all'altro. Tali operazioni possono essere praticate a mano o servendosi di attrezzature meccaniche.

Preaffettamento - porzionamento - insaccatura – confezionamento.

Terminata la maturazione, ogni pezzo di carne viene singolarmente confezionato tal quale nella sua interezza.

In alternativa il pezzo può essere preaffettato, escludendo per il successivo confezionamento la parte iniziale e finale del taglio selezionato; oppure può essere suddiviso in porzioni di peso e dimensioni diversi, ciascuna delle quali viene poi a sua volta singolarmente confezionata.

Inoltre il pezzo di carne o le porzioni da esso ottenute possono essere, prima del confezionamento, insaccati in budelli o reti elastiche al fine di conferire loro una sagoma regolare tendente alla forma cilindrica o di un parallelepipedo. In tale ultimo caso è vietato inserire in un unico budello o in un'unica rete elastica più pezzi di carne e/o porzioni da essi ottenute.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il legame con la zona geografica si basa sulla reputazione del prodotto. Questa nasce anzitutto da una precisa situazione ambientale, che ha influito notevolmente sul fatto che la carne bovina sia sempre stata alla base dell'alimentazione della popolazione del Trentino. La ricchezza di prati e pascoli, connessa alla conformazione in massima parte montana del territorio, ha infatti favorito l'allevamento del bestiame e quindi l'esistenza di una significativa produzione autoctona di carne. Questo tipo di consumo è stato inoltre incrementato per un lungo periodo dall'esistenza di una particolare regolamentazione locale. A partire almeno dal Settecento, ma documenti più antichi lasciano supporre una consuetudine anteriore, venne infatti imposto a tutti i "forastieri", che transitavano nel Trentino con bestiame, di macellare e vendere al pubblico la quinta parte delle bestie trasportate (Vd. Bertoluzza, Statuto di Trento, libro II de' Sindici del 1714, cap. 8). Storicamente quindi l'esigenza di dare uno sbocco all'abbondanza sul mercato di carni concentrata in determinati periodi e la necessità di assicurare alla popolazione un approvvigionamento continuo nel corso di tutto l'anno sono all'origine della sopravvivenza di una pratica tradizionale di trattamento e conservazione quale appunto la Carne Salada, risalente all'antica Roma (Columella, De re rustica, XII 55) e altrove quasi completamente abbandonata. Che questa pratica si sia affermata in Trentino, lo si deve anche alla situazione meteoclimatica del territorio, dal momento che i venti umidi meridionali spiranti dall'Adriatico nella parte orientale e dal lago di Garda nella parte occidentale (la famosa Ora) mantengono naturalmente quelle condizioni di umidità che consentono la produzione della salamoia e lo svolgimento in maniera ottimale del processo di maturazione del prodotto. Accanto ai fattori storici e naturali, determinanti appaiono anche i fattori umani. Il territorio è caratterizzato da una accentuata specializzazione produttiva nel settore delle carni trasformate, che evidenzia con ventisette specialità gastronomiche una specializzazione professionale altrettanto ricca. Si avvale di questo retroterra culturale anche la rinomanza del «saper fare» nella produzione della «Carne Salada del Trentino», un complesso di conoscenze ed esperienze sviluppatesi di generazione in generazione - dalla capacità di selezionare i tagli di carne e gli ingredienti più idonei alla perizia per l'ottenimento di una giusta maturazione - che ha dato luogo a un particolare affinamento della tecnica in uso.

Dalla combinazione dei fattori storici, naturali e umani di questo ambiente ha quindi avuto origine la «Carne Salada del Trentino», che oggi non ha prodotti potenzialmente comparabili e si presenta pertanto come un giacimento gastronomico pressoché unico con alcune peculiarità largamente riconosciute: particolare magrezza, moderata sapidità, profumo delicato, sapore leggermente aromatico; alto contenuto proteico e poca resistenza alla masticazione. Tali peculiarità sono state confermate come importanti motivazioni all'acquisto del prodotto nelle risposte dei consumatori riportate in una serie di indagini di mercato, commissionate dalla Camera di commercio di Trento e condotte dal 2006 al 2013 su campioni rappresentativi di popolazione nazionale e locale.

Proprio su tali caratteristiche, frutto dell'intenso legame con il territorio, si è consolidata nel tempo la reputazione della «Carne Salada del Trentino». Nonostante il prodotto abbia avuto in origine una diffusione limitata al Trentino, la sua conoscenza, sia pure circoscritta alle classi superiori, ha varcato da secoli i confini di quest'area geografica, come si rileva da due manoscritti redatti in ambito signorile rispettivamente

nel XV e nel XVI secolo: Il *De arte coquinaria* del Maestro Martino de' Rossi, una copia del quale è stata rinvenuta a Riva del Garda, che descrive la maniera di cucinare la «carbonata di carne salata», e il *De Cucuina* di Anonimo, che contiene la ricetta del «Coch di Carne salada». A due donne con il gusto e la passione della buona cucina va poi attribuito il merito, tra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, di aver dato origine, attraverso il rilievo assegnato alla «Carne Salada del Trentino» nei loro fortunati ricettari, ad una popolarità estesa tanto a livello sociale che geografico (Italia e paesi dell'Impero asburgico). Le due autrici sono: Caterina Prato, il cui Manuale di cucina, pubblicato nel 1858 in tedesco, venne dal 1892 ristampato più volte anche in italiano con grandissimo successo; e Giulia Turco Lazzari, che nel 1904 scrisse un importante e voluminoso Manuale di cucina, successivamente compendiato ad uso del popolo in un più ridotto ricettario a larghissima diffusione dal titolo Il Piccolo Focolare (1908).

Ma è soprattutto a partire dalla metà del Novecento che la reputazione del prodotto è notevolmente aumentata. Da allora infatti non vi è pubblicazione su prodotti tipici o piatti tradizionali né guida turistica o gastronomica, sia essa a circolazione locale o nazionale, che fin dalle prime edizioni non faccia riferimento alla «Carne Salada del Trentino» come ad una delle espressioni più tipiche della cultura alimentare del territorio. Traspare da tali pubblicazioni, nonché dalle continue testimonianze sulla stampa periodica e in trasmissioni radiofoniche e televisive, come da tempo non sia più la necessità di conservare la carne a suggerire la produzione della «Carne Salada del Trentino», ma piuttosto la scelta deliberata di proporre al pubblico un prodotto di eccellenza con una lunga storia alle spalle.

Inoltre, contribuisce alla reputazione anche la presenza costante del piatto nella ristorazione locale, che offre a molti turisti l'opportunità di apprezzarne direttamente la bontà e le caratteristiche.

La «Carne Salada» è inserita annualmente, a far data dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2000, nell'elenco ufficiale dei prodotti agroalimentari italiani per la Provincia autonoma di Trento.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è: CSQA Certificazioni S.r.l., con sede a Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74; tel. 0445-313011; mail: csqa@csqa.it e PEC csqa@legalmail.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Confezionamento

La «Carne Salada del Trentino» viene posta in commercio:

sottovuoto, nel caso del prodotto intero o porzionato;

sottovuoto o in atmosfera modificata, nel caso del prodotto preaffettato.

Etichettatura

Ogni confezione di «Carne Salada del Trentino» deve riportare in etichetta:

la dicitura «Carne Salada del Trentino»;

la dicitura «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo «IGP»;

il simbolo previsto dalla normativa dell'UE per le indicazioni geografiche protette.

La confezione può inoltre facoltativamente riportare il logo di seguito riprodotto, costituito da un profilo che si sviluppa in formato verticale su una forma di base rettangolare irregolare, presenta tre angoli arrotondati ed uno squadrato e al suo interno contiene l'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, una sagoma di testa di bovino adulto (che rappresenta la materia prima con cui viene realizzato il prodotto) e un profilo di vette montane (a richiamare il territorio trentino). Quest'ultimo, a sua volta, fa da sfondo alla dicitura «Carne Salada del Trentino» e all'acronimo «IGP» per i quali è utilizzato il *font sans-serif* «Montserrat» in maiuscolo nella sua variante *«extrabold»*. I dati colorimetrici del profilo esterno, dell'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, della sagoma di testa di bovino e del profilo di vette montane sono i seguenti: CMYK: 100 | 85 | 0 | 30; PANTONE: 2147C; RGB: 0 | 38 | 119; HEX: #002677. Il rimanente spazio risulta invece di colore bianco. Il logo può essere riportato anche in bianco/nero.

Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità della «Carne Salada del Trentino»:

è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto non espressamente prevista;

è consentito l'uso di ragioni/denominazioni sociali e marchi privati salvo che abbiano significato laudativo, risultino tali da trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal disciplinare;

è vietato associare al nome del prodotto immagini o termini che richiamano specifici territori all'interno della zona di produzione; è tuttavia ammesso, nel rispetto, della normativa vigente, l'uso di altri riferimenti veritieri e documentabili, ivi compresa l'illustrazione della storia del prodotto e/o dell'azienda produttrice, che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare;

è consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione adottati da enti istituzionali.

23A04919

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 21 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Franciacorta» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta»;

Visto il provvedimento ministeriale 4 aprile 2017, pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Franciacorta»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione di modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 2019/33 al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Franciacorta» di cui al predetto provvedimento ministeriale 4 aprile 2017;

Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 31 luglio 2019 concernente informazioni agli operatori della pubblicazione della predetta modifica ordinaria nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Lombardia, su istanza del Consorzio per la tutela del Franciacorta con sede in Erbusco (BS), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'annessa proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Franciacorta».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «FRANCIACORTA»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari → Procedura nazionale → Anno 2023 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari, ovvero al seguente link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19090 seguendo il percorso: 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

23A04925

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Curtefranca».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 11 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008 con il quale è stata modificata la denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta» in «Curtefranca» e modificato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 – 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Curtefranca»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Curtefranca»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Lombardia, su istanza del Consorzio per la tutela del Franciacorta con sede in Erbusco (BS), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Curtefranca», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'annessa proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Curtefranca».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del presente comunicato.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA, CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO, DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CURTEFRANCA».

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari – Procedura nazionale → Anno 2023 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari, ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19090 seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

23A04927

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, previsti nel bando transnazionale congiunto 2023 «Eurostars 3 CoD 5» di cui all'iniziativa europea Innovative SMEs, nell'ambito dei partenariati Horizon Europe - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 169599 del 30 agosto 2023 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 186485 del 16 dicembre 2022, modificato dal decreto ministeriale n. 119764 del 13 giugno 2023, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2023 e n. 154 del 4 luglio 2023 i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l'attuazione della Missione 4, Componente 2, Tipologia Investimento, Intervento 2.2 Partenariati - per la ricerca e l'innovazione - *Horizon Europe* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro e non oltre le ore 14,00 del 14 settembre 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it

23A04933

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-208) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.